



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 20 gennaio 2016

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE B ConTe.it

Gara del 19 gennaio 2016 – Recupero ventunesima giornata andata

Perugia-Vicenza 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 20 gennaio 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 20 GENNAIO 2016

Il Presidente
Andrea Abodi



" " " N. 27

1) SERIE B ConTe.it

Gara del 19 gennaio 2016 – Recupero ventunesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione della gara disputata nel corso del recupero della ventunesima giornata andata sostenitori della Società **Perugia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ZEBLI Pierre Desire (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

TADDEI FERRANTE Rodrigo (Perugia)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ROSATI Antonio (Perugia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

GIACOMELLI Stefano (Vicenza)

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BRIGHENTI Nicolo (Vicenza)

Il Giudice Sportivo
avv. Emilio Battaglia

” ” ”